APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 31 MARZO 1941 IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 1 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941:

a) Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali;

b) Accordo sull'applicazione dell'assicurazione di malattia in base alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali;

c) Accordo per la modifica dell'Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939-XVII;

d) Protocollo relativo all'Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali.

Versione in vigore dal 30 gennaio 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941 in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 20 novembre 1941, n. 1485
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it